***R.G. TRIB. FED. n. 22/20***

***(Proc. P.A. 39/20)***

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** - Componente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Alessandro Blasi, n.q. di Presidente del Roma Pony Club (cod. FISE n. 1240090)

**PREMESSO CHE**

- a seguito di segnalazioni plurime pervenute alla Procura Federale, con atto di incolpazione depositato il 25 settembre 2020, il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore Federale hanno deferito innanzi a questo Tribunale il signor Alessandro Blasi, n.q. di Presidente del Roma Pony Club, per rispondere della violazione dell'art. 1 e dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), contestandogli di "*aver impedito all'Avv. Giorgia Del Vecchio di portare via il proprio cavallo in assenza del pagamento di quanto dovuto per la pensione del cavallo medesimo per il mese di marzo 2020; con tale comportamento il Sig. Blasi ha di fatto esercitato illegittimamente un diritto di "ritenzione", non previsto da alcuna norma*"; e di "*non aver trovato un accordo in merito alla restituzione di parte delle somme versate dai frequentatori per l'anno 2020, che hanno deciso di cambiare circolo a causa di un evento eccezionale consistente nell'improvviso venir meno di tutti gli istruttori di riferimento. Tale evento, considerato peraltro che molti dei segnalanti svolgono attività agonistica, avrebbe dovuto indurre il Sig. Blasi a valutare l'eccezionalità e quindi la legittimità della richiesta di rimborso*". La Procura Federale ha archiviato la contestazione relativa alla inidoneità di campi scoperti e coperti e alla pulizia dei box, in quanto risultata infondata all'esito delle verifiche effettuate dal Dipartimento Veterinario & Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo FISE e dall'Ufficio Affiliazioni FISE;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 13 novembre 2020, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex* art. 83, lett. *h)* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex* art. 83, lett. *f)*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- con memoria difensiva del 6 novembre 2020 si è costituito in giudizio il signor Blasi, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Scianaro, eccependo, quanto al primo capo di incolpazione, preliminarmente la carenza di competenza del Tribunale adito e, nel merito, rilevando l'applicazione alla fattispecie del Regolamento della Roma Pony Club S.s.d.r.l. e, in ogni caso, la legittimità del diritto di ritenzione in capo al Circolo, *ex* art. 2756 c.c.. Anche con riferimento al secondo capo di incolpazione, la Difesa del Deferito ha preliminarmente eccepito la carenza di competenza di questo Tribunale Federale e, nel merito, ha rilevato come il chiesto rimborso non fosse previsto dal Regolamento del Circolo. In punto di fatto ha contestato, con relativa produzione documentale, che il circolo fosse rimasto sguarnito di istruttori di riferimento, evidenziando numerose contraddizioni nelle dichiarazioni dei segnalanti, agli atti del procedimento. Con richiesta di assoluzione;
- in vista dell'udienza la Procura Federale ha depositato note di trattazione nelle quali, impugnato e contestato tutto quanto dedotto *ex adverso*, in quanto infondato in fatto e in diritto, si è riportata all'atto di deferimento, rimettendosi alla valutazione di questo Tribunale per l'applicazione della sanzione.

  La Difesa del signor Blasi ha trasmesso note di trattazione con le quali, facendo rinvio ai propri precedenti scritti difensivi, ha depositato "*in quanto utile alla definizione del presente giudizio, il provvedimento del Tribunale Federale, pubblicato in data 9.11.2020, con il quale viene condannato il sig. Pieraccini per l'aggressione ai danni del medesimo sig. Blasi. Tale elemento, nuovo e sopravvenuto, conferma, infatti, la già provata legittimità dell'operato del sig. Blasi (cfr. all'allontanamento del sig. Pieraccini), nonché l'inconsistenza e pretestuosità delle segnalazioni e, di conseguenza, dei capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento in epigrafe*". Insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate con la memoria di costituzione.
- All'udienza del 13 novembre 2020 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, ha esaminato le note di trattazione scritta, e ha assegnato termine alle Parti sino al 18 novembre 2020 per conclusioni e sino al 21 novembre 2020 per repliche.
- La Procura Federale e la Difesa del Deferito hanno, nei termini, depositato conclusioni.

**RILEVATO CHE**

- In via preliminare la Difesa del Deferito formula eccezione di incompetenza, senza specificare le ragioni a sostegno dell'eccezione, se non con un generico richiamo alla mancata riferibilità dei comportamenti ascritti all'Incolpato all'attività sportiva e/o federale.

Stabiliscono sia il Codice della Giustizia Sportiva che il Regolamento di Giustizia FISE che gli Organi di Giustizia Federale sono competenti a decidere, tra le altre, sulle controversie che hanno ad oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Tra i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE richiama *"i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati"*.

Una corretta analisi dell'eccezione in esame non può che partire proprio da questi obblighi di correttezza e lealtà, che rappresentano l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo.

Il richiamo ai detti doveri, in assenza di una definizione specifica ed esaustiva degli stessi, assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta.

La controversia sorta non ha certo, nella sede che ci occupa, rilievo per la sua natura economica ma, piuttosto, trova la sua origine nel rapporto economico che si è instaurato tra la S.S.D. Roma Pony Club e i Soci/frequentatori della stessa.

E la vicenda assume valenza disciplinare in presenza di comportamenti, alla stessa collegati o connessi, assunti in violazione dei principi stabiliti e contenuti nel Regolamento di Giustizia.

L'aver temporaneamente inibito il trasferimento del cavallo, da parte del proprietario, così come il mancato accordo con i frequentatori del C.I., sono circostanze in fatto non contestate.

Il comportamento ascritto alla S.S.D. Roma Pony Club, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla fondatezza degli addebiti, non lascia dubbi sulla riferibilità ai principi di lealtà e correttezza a cui devono attenersi i Tesserati. E ciò a prescindere dalle motivazioni del soggetto giuridico che si presume aver disatteso tali dettami.

I fatti oggetto del deferimento, relativi alla ordinaria gestione di una struttura equestre affiliata FISE, sono certamente riconducibili all'attività sportiva e/o federale in seno alla FISE.

Questo Tribunale, pertanto, ritiene di avere giurisdizione e competenza sulle vicende oggetto del presente procedimento.

- Passando all'esame del merito, questo Collegio ritiene l'opportunità di considerare separatamente i due capi di incolpazione.

  1. Con riferimento al primo capo, la Procura Federale contesta al signor Blasi, n.q., di "*aver impedito all'Avv. Giorgia Del Vecchio di portare via il proprio cavallo in assenza del pagamento di quanto dovuto per la pensione del cavallo medesimo per il mese di marzo 2020; con tale comportamento il Sig. Blasi ha di fatto esercitato illegittimamente un diritto di "ritenzione", non previsto da alcuna norma*".

Eccepisce la Difesa del Deferito che questi ha applicato il Regolamento del C.I. e, in particolare, l'art. 21, comma 6, che prevede espressamente che *"(…) l'uscita dei cavalli o dei ponies dal Roma Pony Club S.s.d.r.l., può avvenire solo se il socio o il Frequentatore sia in regola con i pagamenti, a qualsiasi titolo, dovuti alla Società*". Ha inoltre eccepito che "*Che la segnalante fosse (volutamente) morosa, è un fatto processualmente dimostrato in quanto dalla stessa ammesso. Pertanto, il Presidente ha correttamente e doverosamente, temporaneamente, inibito il trasferimento del cavallo, consentendolo, altresì, al momento della regolarizzazione del pagamento, rinunciando in tale sede, pro bono, al mese di preavviso. (…) si rileva come neppure possa condividersi la tesi (sostenuta dalla Procura) dell'inesistenza di un diritto di ritenzione in capo al Circolo in quanto, dalla segnalazione dell'avv. Del Vecchio, emergono, di contro proprio tutti i requisiti richiesti dall'istituto civilistico; in particolare di quelli ex art. 2756 c.c. (essendo pacifica l'esistenza di spese a carico della Roma Pony Club S.s.d.r.l. connesse al mantenimento dei cavalli ospitati), compresa la richiesta di pagamento (rectius, messa in mora) con avvertimento della conseguente impossibilità di ritiro del bene a causa dell'inadempimento.*".

L'eccezione è fondata.

Alla disamina degli atti di causa appare sussistere un diritto di ritenzione del signor Blasi n.q..

In particolare, la ritenzione funziona come garanzia a favore del possessore, che ha nei confronti del legittimo proprietario una ragione di credito connessa al bene posseduto, e consente al possessore di condizionarne la restituzione al soddisfacimento del credito.

Il diritto di ritenzione trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 2756 c.c., che dispone che "*i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese*" (comma 1) e che "*il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito (…)*" (comma 3).

Ove il creditore abbia eseguito prestazioni volte alla conservazione e al miglioramento del bene, vanta pertanto un credito di natura privilegiata sul bene stesso, e può ritenerlo fino al momento in cui il credito non viene soddisfatto.

Necessario presupposto perché il diritto di ritenzione possa essere esercitato è comunque che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Fonte dello *ius retinendi* può anche essere l'autonomia contrattuale concessa alle parti tra cui l'obbligazione è sorta.

Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio circa la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, in virtù del quale il cavallo è scuderizzato presso gli impianti del C.I. a fronte del pagamento dei relativi oneri, predeterminati. Del pari indubbio è il collegamento funzionale tra bene e credito, che si sostanzia nel mantenimento del cavallo stesso. Sempre indubbio è che la signora Del Vecchio

fosse inadempiente – per sua stessa ammissione – relativamente a un credito certo, liquido ed esigibile, quale quello relativo agli oneri di scuderizzazione dovuti per il mese di marzo 2020. La denunciante, infatti, ha dichiarato che il mancato pagamento era determinato a fronte di un suo "*asserito credito di Euro 900,00 con la struttura derivante dalla quota parte della quota annuale versata nel mese di gennaio 2020 e non fruibile*". Credito, quello vantato dalla denunciante, che non era né certo né esigibile e che, quindi, non sarebbe potuto essere, in nessun caso, eccepito in compensazione.

A ciò si aggiunga che il diritto di ritenzione è previsto anche dall'art. 21, comma 6 del Regolamento del C.I., norma pattizia avente efficacia diretta tra le parti per la semplice circostanza dell'iscrizione al Circolo Ippico, che implica formale adesione alle regole che disciplinano le modalità di svolgimento dei rapporti tra i soci e/o i frequentatori e il circolo.

2. Con riferimento al secondo capo di incolpazione, la Procura Federale contesta al signor Blasi, n.q., di "*non aver trovato un accordo in merito alla restituzione di parte delle somme versate dai frequentatori per l'anno 2020, che hanno deciso di cambiare circolo a causa di un evento eccezionale consistente nell'improvviso venir meno di tutti gli istruttori di riferimento. Tale evento, considerato peraltro che molti dei segnalanti svolgono attività agonistica, avrebbe dovuto indurre il Sig. Blasi a valutare l'eccezionalità e quindi la legittimità della richiesta di rimborso*".

Tale capo è destituito di fondamento in fatto prima ancora che in diritto.

Come correttamente rilevato dalla Difesa del Deferito, è agli atti che non c'è stata soluzione di continuità nella presenza di istruttori all'interno del C.I., così come dell'inserimento di un istruttore di pari livello del Pieraccini, all'esito dell'allontanamento dello stesso. Non si ravvisa, pertanto, l'"*evento eccezionale*" paventato dalla Procura Federale.

Sempre in punto di fatto, infondata è l'ulteriore circostanza dello svolgimento, al momento dei fatti, di attività agonistica da parte di molti dei segnalanti, atteso che nel periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento (marzo 2020), le competizioni, come anche gli allenamenti, erano sospesi a causa dell'emergenza covid-19.

In punto di diritto, questo Tribunale Federale ritiene fondata l'eccezione della Difesa del Deferito in virtù della quale "*non possano essere sindacate dalla Procura le scelte circa l'opportunità o meno di accordarsi con una compagine di frequentatori (più di trenta) che hanno liberamente scelto di trasferirsi altrove*", restando, le stesse, nella libera determinazione delle Parti.

**RITENUTO CHE**

Il Collegio, alla luce delle argomentazioni agli atti e delle risultanze istruttorie, nonché dei principi di logica giuridica sottesi alla regolamentazione dei rapporti tra le Parti, ritiene l'insussistenza delle responsabilità ascritte al Deferito.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE

**ASSOLVE**

il signor Alessandro Blasi, n.q. di Presidente del Roma Pony Club.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 23 novembre 2020.

**PRESIDENTE**: *f.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE**: *f.to* Avv. Stefano Ciulli

**COMPONENTE RELATORE**: *f.to* Avv. Anna Cusimano